

Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al benessere di cani e gatti e alla loro tracciabilità

- **Codice della proposta:** COM(2023) 769 final del 7/12/2023
- **Codice interistituzionale:** 2023/0447(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero della salute

Premessa: finalità e contesto

Secondo un'indagine Eurobarometro condotta nel 2023, il 44 % dei cittadini dell'Unione possiede animali da compagnia e il 74 % dei cittadini dell'Unione ritiene che il benessere degli animali da compagnia dovrebbe essere tutelato meglio di quanto non lo sia ora. Su 10 iniziative dei cittadini europei finora andate a buon fine sei riguardano il benessere degli animali, il che riflette l'importanza che i cittadini attribuiscono a una migliore protezione degli animali in generale. Secondo le stime, nel 2021 i cittadini dell'UE possedevano 72,7 milioni di cani e 83,6 milioni di gatti. Il commercio di cani e gatti ha dimensioni notevoli, attraverso stabilimenti di allevamento che vendono cuccioli di cane e gatto e altri stabilimenti, in particolare negozi di animali da compagnia che vendono cani e gatti di tutte le età. Anche i rifugi per animali offrono cani e gatti vendendo, dando in adozione o provvedendo al reinserimento di cani e gatti randagi, indesiderati o che sono stati salvati. Sebbene parte della domanda di cani e gatti sia soddisfatta da allevatori autorizzati che rispettano norme elevate di benessere degli animali, molti cani e gatti sono stati oggetto di commercio e trasporto illegali, anche da paesi terzi. In occasione dell'azione coordinata dell'UE sul commercio illegale di cani e gatti, condotta nel 2022 e nel 2023, sono state raccolte prove relative a un volume importante di documenti contraffatti, informazioni fuorvianti e indicazioni di movimenti dissimulati di cani a fini commerciali come movimenti a carattere non commerciale per beneficiare di norme di controllo meno rigorose. Nel corso dell'azione esecutiva dell'UE, gli Stati membri hanno generato 467 notifiche nell'ambito dell'iRASFF per chiedere assistenza in casi riguardanti sospette attività fraudolente. L'azione coordinata dell'UE ha consentito di individuare serie di casi in cui gli operatori erano sospettati di commettere attività fraudolente e durante il periodo dell'azione coordinata dell'UE sono stati avviati almeno 47 procedimenti giudiziari in diversi Stati membri dell'UE. Il 45 % delle notifiche nell'iRASFF riguardava il sospetto di attività fraudolente nel contesto dei movimenti di cani provenienti da paesi terzi. L'azione coordinata ha consentito di

individuare certificati sanitari e test di titolazione degli anticorpi per la rabbia contraffatti, passaporti per animali da compagnia falsificati, traffico illegale di cani e gatti dalla Russia e dalla Bielorussia. L'allevamento in condizioni inferiori alla norma e il commercio illegale comportano problemi importanti in termini di benessere dei cani e dei gatti interessati, anche per quanto riguarda la loro salute, e di benessere del futuro proprietario dell'animale da compagnia. Questo è quanto emerge dai problemi segnalati in numerose notifiche iRASFF: notifiche di cuccioli malati, tra cui cuccioli mai giunti a destinazione in quanto sottoposti a eutanasia a causa del parvovirus, di cani risultati positivi al test per la Brucella Canis, casi di cani estremamente stressati, di cani affetti da diarrea, infezioni respiratorie e disidratazione, casi di trascuratezza nelle cure. Altre notifiche iRASFF citano indagini relative a episodi di crudeltà nei confronti degli animali. Altre segnalano casi di mutilazioni, come il taglio delle orecchie e della coda dei cuccioli di cane. Inoltre negli ultimi anni sta aumentando sempre più la vendita di cani e gatti attraverso le piattaforme online e i social media. Molti degli annunci pubblicati su queste piattaforme offrono animali che non provengono da allevamenti responsabili ma da allevamenti o negozi di animali da compagnia presumibilmente illegali oppure animali tenuti in condizioni che ne compromettono il benessere. La possibilità per gli Stati membri di risalire all'origine di cani e gatti è spesso limitata in quanto il sistema di identificazione di tali animali si applica solo quando gli animali sono spostati tra Stati membri o al di fuori di essi e non esiste inoltre un sistema di registrazione unificato. Nel 2020 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sul commercio illegale di animali da compagnia nell'UE in cui chiede un sistema armonizzato a livello dell'UE per l'identificazione e la registrazione obbligatorie di cani e gatti al fine di contrastare il commercio illegale. Ha inoltre chiesto che gli animali da compagnia siano dotati di un microchip applicato da un veterinario e siano registrati in una banca dati nazionale e che sia assicurato un maggiore livello di protezione ai consumatori che acquistano animali da compagnia ricorrendo ad annunci online. Nel 2010 il Consiglio ha invitato la Commissione "a studiare le differenze tra le misure adottate dagli Stati membri per quanto riguarda l'allevamento e il commercio di cani e gatti nell'UE e, se del caso, a elaborare opzioni strategiche per l'armonizzazione del mercato interno". In seguito, la Commissione ha pubblicato uno studio in cui sono state individuate normative nazionali divergenti in materia di allevamento di cani e gatti nell'Unione e l'assenza di attività sistematiche di identificazione, registrazione e controllo dei movimenti di cani e gatti nell'Unione. Sono stati altresì individuati problemi di benessere dovuti alle condizioni di alloggiamento sia negli stabilimenti di allevamento che presso i siti di vendita. Nel 2022, in sede di Consiglio, 20 Stati membri hanno invitato la Commissione a introdurre una normativa comune dell'UE per la detenzione e la vendita a fini commerciali di cani, comprese norme armonizzate in materia di tracciabilità. Molti Stati membri si sono inoltre impegnati a tutelare il benessere di cani e gatti in quanto firmatari della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia. Non esiste una normativa dell'UE sul benessere di cani e gatti. Esiste una normativa dell'UE sulla protezione di cani e gatti quando tali animali sono allevati, forniti e utilizzati a fini scientifici. Esistono anche alcune prescrizioni specifiche dell'UE per il trasporto di cani e gatti, che impongono un'età minima per il loro trasporto. La normativa dell'UE disciplina anche i

movimenti di cani e gatti nel contesto di malattie animali, in particolare la rabbia, quando sono soggetti a tali prescrizioni in materia di sanità animale nel contesto dei movimenti tra Stati membri e da paesi terzi o quando sono oggetto di un cosiddetto movimento "a carattere non commerciale" mentre accompagnano i loro proprietari. Non esistono obblighi specifici dell'UE relativi alla vendita di cani e gatti tramite piattaforme online, tuttavia si applicano le disposizioni orizzontali del regolamento (UE) 2022/2065 ("regolamento sui servizi digitali"). Il regolamento sui servizi digitali disciplina le responsabilità dei prestatori di servizi intermediari online, comprese le piattaforme online quali i social media e i mercati online, per quanto riguarda i contenuti e i beni o servizi illegali offerti dal destinatario dei loro servizi. Il regolamento sui servizi digitali stabilisce, in particolare, una serie di obblighi in materia di dovere di diligenza per le piattaforme online pertinenti per il regolamento proposto, tra cui l'introduzione del principio di "tracciabilità degli operatori commerciali" e l'obbligo per i mercati online di adeguare la loro interfaccia online in modo da consentire agli operatori commerciali di rispettare il diritto dell'Unione applicabile. Inoltre il regolamento sui servizi digitali copre tutti i tipi di contenuti illegali, quali definiti dal diritto nazionale o dell'UE, e pertanto qualsiasi contenuto che sarebbe considerato illegale ai sensi di disposizioni legislative nazionali o dell'Unione sarà considerato illegale ai sensi di detto regolamento e se ne applicheranno i relativi obblighi. Il commercio di cani e gatti è estremamente redditizio, con un valore annuo stimato delle vendite di cani e gatti nell'UE pari a 1,3 miliardi di EURO, e quindi attraente per gli operatori disposti a intraprendere pratiche commerciali sleali o addirittura illecite. Alcuni stabilimenti detengono cani o gatti in condizioni di scarso benessere, sfiniscono le femmine per avere molte cucciolate ogni anno, trascurano gli animali a livello di alimentazione, alloggiamento, salute e condizioni igieniche e li vendono quando sono ancora troppo giovani (perché la vendita risulta più semplice e la produzione meno costosa). Di conseguenza molti animali presentano difetti fisici o sono malati e non ricevono trattamenti antiparassitari. Questi animali presentano spesso disturbi comportamentali dovuti allo svezzamento precoce o a maltrattamenti. È anche possibile che ne sia stata falsificata l'identificazione affinché non si riesca a risalire alla rispettiva origine. Questa situazione genera anche costi inaspettati e iniqui per gli acquirenti, che devono pagare per curare alcune malattie o attenuare difetti genetici. Arreca inoltre un disagio emotivo agli acquirenti quando scoprono che i loro animali non possono più essere curati. Gli acquirenti possono anche trovarsi ad avere cani o gatti con gravi problemi comportamentali che ne rendono difficile la permanenza all'interno della famiglia. In entrambi i casi, gli acquirenti potrebbero dover infine ricorrere all'eutanasia. Inoltre questa situazione genera gravi sofferenze per gli animali, in quanto gli animali sono nutriti male, detenuti in condizioni non confortevoli e malsane, talvolta soggetti a maltrattamenti a causa della mancanza di conoscenze da parte degli addetti alla loro custodia. Esistono inoltre notevoli differenze tra le normative dei diversi Stati membri, ad esempio in merito alle norme riguardanti la definizione della soglia tra allevatori professionisti e non professionisti, l'età minima e massima di riproduzione e l'identificazione e la registrazione di cani e gatti, nonché in relazione alle difficoltà di attuazione delle norme nazionali in un mercato interno in cui gli animali circolano liberamente. Tali disparità sono probabilmente

destinate ad aumentare, dato che le disposizioni nazionali sono riviste e rafforzate a un ritmo accelerato in alcuni Stati membri a causa delle pressioni pubbliche, mentre in altri Stati membri le disposizioni giuridiche in materia sono molto limitate e potrebbero ostacolare il commercio di cani e gatti. Ciò andrà a scapito degli allevatori commerciali di alto livello e impedirà loro di trarre vantaggio dagli investimenti volti a migliorare il benessere di cani e gatti. Ogni anno, in tutta l'UE, moltissimi cani e gatti sono accolti all'interno di rifugi, siano essi pubblici o di proprietà di organizzazioni senza scopo di lucro²⁰. Ad esempio, in Belgio nel 2021 sono stati accolti 7 642 cani e 25 926 gatti, mentre le stime annuali relative alla Spagna sono ancora più elevate, 100 000 cani e 30 000 gatti. La summenzionata azione coordinata dell'UE relativa a cani e gatti ha segnalato sospetti di traffico illegale di cani attraverso alcuni di questi rifugi che pubblicavano annunci online per vendere cani importati, senza le necessarie autorizzazioni e inserendo dati errati nei certificati sanitari dei passaporti. È necessario includere i rifugi per animali nell'ambito di applicazione del presente regolamento, anche se la loro attività è svolta in un ambiente diverso da quello degli allevatori commerciali, e applicare determinate prescrizioni, indipendentemente dal fatto che i rifugi svolgano o meno un'attività economica quando danno cani e gatti in adozione o provvedono al loro reinserimento, al fine di garantire l'efficacia delle norme e la relativa applicabilità, in particolare per evitare che il mercato subisca l'effetto distorsivo di pratiche che possono costituire concorrenza sleale o indurre in errore i consumatori nonché per impedire il commercio illegale di cani e gatti. La presente proposta intende affrontare tali problematiche proponendo un quadro comune con gli obiettivi seguenti: – garantire norme minime comuni in materia di benessere degli animali per l'allevamento, la detenzione e l'immissione sul mercato di cani e gatti allevati o detenuti in stabilimenti; – migliorare la tracciabilità dei cani e dei gatti forniti o immessi sul mercato dell'Unione, anche quando sono messi in vendita o offerti in adozione online; – garantire condizioni di parità tra gli operatori che detengono e immettono sul mercato cani e gatti in tutta l'Unione; – promuovere le competenze degli addetti alla custodia degli animali; – integrare le norme esistenti per l'importazione di cani e gatti.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta rispetta il principio di attribuzione perché l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti.

Le basi giuridiche della proposta sono l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto la presente proposta riguarda l'allevamento, la detenzione e il commercio di cani e gatti, che sono animali vivi di cui all'allegato I del trattato, e il suo obiettivo è garantire il corretto funzionamento del mercato interno di cani e gatti, per i quali mancano prescrizioni comuni in materia di benessere degli animali, evitare distorsioni e ostacoli al commercio di tali animali dovute a norme nazionali divergenti in materia di benessere degli

animali, garantendo nel contempo un elevato livello di benessere degli animali e di protezione dei consumatori, anche dal commercio illegale.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

Il principio di sussidiarietà è rispettato. L'obiettivo della presente proposta è disciplinare il commercio di cani e gatti nel mercato interno, comprese le importazioni da paesi terzi, per garantire lo sviluppo razionale del settore, evitare ostacoli al commercio e contrastare il commercio illegale di cani e gatti, garantendo nel contempo un elevato livello di protezione del benessere degli animali. Questi obiettivi non possono essere conseguiti dagli Stati membri da soli e devono essere affrontati dall'Unione. L'intervento esclusivo degli Stati membri rischierebbe di causare un'ulteriore frammentazione del mercato interno. Le differenze nel livello di protezione del benessere degli animali potrebbero persistere ed esacerbarsi in risposta alle richieste dei cittadini, determinando così una compartimentazione del mercato interno di cani e gatti. Ad esempio, il divieto di un certo tipo di pratiche dolorose (taglio dell'orecchio, taglio della coda) in alcuni Stati membri ma non in altri va a scapito degli operatori commerciali che mantengono elevati livelli di benessere degli animali, in quanto essi non possono trarre vantaggio dai loro investimenti atti a rispettare norme elevate di benessere quando effettuano scambi a livello transfrontaliero. Ciò può causare la delocalizzazione della produzione verso Stati membri in cui tale divieto non si applica. L'attività dei rifugi per animali è spesso svolta a livello transfrontaliero, data l'accessibilità dei servizi online per pubblicizzare il trasferimento di animali in tali situazioni. Alcuni rifugi per animali possono anche mettere in vendita gatti e cani. Dato che i rifugi forniscono al mercato un numero di animali che può essere considerato notevole, è necessario includerli nell'ambito di applicazione del presente regolamento, indipendentemente dal fatto che l'attività svolta possa essere considerata un'attività economica, in quanto almeno i costi ragionevoli sono rimborsati. I rifugi per animali dovrebbero pertanto essere inclusi nell'ambito di applicazione e soggetti ad alcune prescrizioni del presente regolamento, per quanto riguarda i cinque settori del benessere degli animali, la competenza degli addetti alla custodia degli animali, le visite da parte dei veterinari e l'identificazione e la registrazione degli animali. La tracciabilità dei cani e dei gatti è essenziale per contrastare il commercio illegale di tali animali. Attualmente è difficile garantire la tracciabilità dei cani e dei gatti forniti sul mercato dell'Unione. Poiché cani e gatti possono essere oggetto di scambi transfrontalieri all'interno dell'Unione e le banche dati nazionali esistenti non sono interoperabili, le iniziative adottate a livello nazionale dai singoli Stati membri non possono colmare le lacune esistenti ed è necessario un intervento a livello dell'Unione. Per essere efficaci, le disposizioni in materia di tracciabilità dovrebbero applicarsi a tutti i cani forniti nell'Unione, indipendentemente dalla finalità cui sono destinati.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità. La presente proposta stabilisce prescrizioni minime in materia di benessere degli animali per l'allevamento, la detenzione e l'immissione sul mercato dell'Unione di cani e gatti. Tali norme sono essenziali per proteggere il funzionamento del

mercato interno e non vanno al di là di quanto necessario a tal fine. In particolare, per garantire la proporzionalità, le disposizioni della presente proposta in materia di allevamento e detenzione negli stabilimenti non si applicano agli stabilimenti di dimensioni molto piccole. Gli allevatori che producono meno di un certo numero di cucciolate all'anno non sono soggetti a norme sulle modalità di allevamento e di detenzione di cani e gatti e sono tenuti solo a identificare e registrare i cani o i gatti prima di immetterli sul mercato dell'Unione. Un approccio analogo è adottato per i rifugi e i negozi di animali da compagnia che detengono un numero limitato di cani o gatti: essi sono tenuti solo a identificare e registrare i cani o i gatti prima di fornirli nell'Unione. Per garantire la proporzionalità delle norme dell'Unione per i rifugi, alcune delle disposizioni necessarie per gli stabilimenti di allevamento e i negozi di animali da compagnia, ad esempio prescrizioni dettagliate in materia di alloggiamento (temperatura, spazio disponibile, illuminazione), non sono necessarie per i rifugi, dato che questi generalmente non hanno finalità lucrative. Inoltre, anche se le persone fisiche e giuridiche che forniscono cani o gatti nell'Unione sono tenute a garantire che gli animali siano dotati di microchip e siano registrati, tale prescrizione è necessaria per garantire che il presente regolamento possa conseguire con efficacia i suoi obiettivi, in particolare contrastare il commercio illegale, ed è proporzionata dato l'impatto limitato di tale obbligo sulle persone fisiche che forniscono cani o gatti sul mercato dell'Unione (cfr. la sezione "valutazione d'impatto"). La proposta non impone tale obbligo alle persone fisiche che forniscono occasionalmente cani o gatti sul mercato dell'Unione senza ricorrere a servizi online. La presente proposta consente agli Stati membri di mantenere o adottare norme nazionali più rigorose in materia di condizioni di alloggiamento, mutilazioni, programmi di arricchimento, selezione e riproduzione, purché non vietino o ostacolino l'immissione sul mercato nel loro territorio di cani e gatti detenuti in un altro Stato membro a motivo del fatto che i cani e i gatti in questione non sono stati detenuti in conformità di tali norme nazionali più rigorose.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva in quanto attualmente non esiste una legislazione in materia di benessere di cani e gatti. Tuttavia il vaglio di adeguatezza della normativa dell'UE in materia di benessere degli animali esamina questa lacuna nella normativa vigente in relazione alla protezione di cani e gatti immessi sul mercato dell'Unione. Nella consultazione pubblica condotta a sostegno del vaglio di adeguatezza, la grande maggioranza dei rispondenti ha ritenuto che mancassero prescrizioni specifiche per specie in materia di benessere degli animali per quanto riguarda i gatti (79 %, 47 064 su 59 286) e i cani (80 %, 47 272 su 59 286). Questo è quanto emerso anche nei colloqui con i portatori di interessi. Ad esempio, un'organizzazione professionale (che rappresenta i veterinari) ha affermato che gli animali da compagnia rivestono una grande importanza per i consumatori e che vi sono molti problemi relativi al benessere di tali animali. Il progetto è quindi di particolare urgenza.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale, in quanto mirano introdurre misure per garantire il benessere di cani e gatti.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

La delegazione italiana sta lavorando affinché vengano prese in considerazione le osservazioni relative sia alla concordanza di definizioni fra la proposta in questione, Regolamento 429/2016, e la normativa italiana (ad esempio sugli operatori, sugli addetti alla custodia, ecc..) sia sulle caratteristiche strutturali di taluni tipi di allevamento in ordine a misure, temperature, ecc..

Sebbene, infatti, la norma italiana garantisca già, in via generale, condizioni più restrittive e attente al benessere animale (vedasi l'identificazione e registrazione dei cani prevista da molti anni, come le nuove disposizioni su identificazione e registrazione di altri animali da compagnia, sulle condizioni di detenzione e sulla formazione degli operatori), taluni aspetti della proposta di Regolamento potrebbero comportare importanti oneri di spesa da parte degli allevatori non associati ad un reale beneficio per gli animali. Sono, infatti, introdotte delle misure sia in termini di temperature che di alloggiamento. La proposta della delegazione è di rendere tali indicazioni di metri quadrati e gradi centigradi da cogenti a indicative di buone pratiche; inoltre, ben più importante per la valutazione del benessere animale, si è suggerito di aggiungere nuovi indicatori basati sull'animale (sia fisici che comportamentali).

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

Gli elementi di prova disponibili degli impatti possono essere sintetizzati come segue. Si stima che la proposta si applichi a circa 24.000-30.000 allevatori commerciali di cani e a 8.000-10.000 allevatori commerciali di gatti, di cui il 20 % sono allevatori commerciali di razze selezionate. Si stima che circa 4,4 milioni di cuccioli di cane e 1 milione di cuccioli di gatto della produzione annuale di cani e gatti nell'UE provengano da allevatori commerciali di razze non selezionate (il che corrisponde a circa il 50 % dei cani e dei gatti nati e allevati nell'UE ogni anno). La proposta richiederà risorse umane supplementari per gestire l'attuazione della legislazione e lo sviluppo di banche dati interoperabili per l'identificazione e la registrazione di cani e gatti (3 ETP).

Parallelamente, si stima che sia necessario un bilancio operativo di 1,5 milioni di EUR per lo sviluppo e il funzionamento iniziale del sistema di verifica dell'autenticità di tale identificazione e registrazione per le offerte mediante piattaforme online e per garantire l'interoperabilità delle banche dati nazionali e, successivamente, 300 000 EUR all'anno per la manutenzione e il funzionamento.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

La presente proposta introduce un elenco di indicatori strategici, che possono essere rivisti e completati, e l'obbligo per gli Stati membri di riferire periodicamente alla Commissione in

merito, in quanto necessario per monitorare e valutare il successo del presente regolamento. Su tale base la Commissione pubblicherà un quadro operativo regolarmente aggiornato contenente dati sul benessere dei cani e gatti immessi sul mercato dell'Unione.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto la relazione dovrà/non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Da un punto di vista degli effetti sulla pubblica amministrazione si evidenzia come la necessità di dover riconoscere anziché solamente registrare in BDN (riconoscimento e registrazione sono fattispecie diverse previste dal Reg. 429/2016) implica un maggiore impegno da parte dell'autorità competente (ASL) per l'effettuazione dei controlli propedeutici al riconoscimento. La registrazione al momento prevista in Italia per tali stabilimenti non comporta il sopralluogo da parte dell'autorità competente.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Si prevedono effetti sugli allevatori e sui rifugi.

Il benessere dei cani e dei gatti allevati nell'UE migliorerebbe grazie alle nuove prescrizioni che garantiranno maggiore libertà di movimento in un ambiente privo di gabbie, con zone di comfort termico in cui gli animali possano soddisfare le proprie esigenze fisiologiche, nonché maggiore spazio destinato all'attività e un ambiente complesso grazie alla possibilità di accesso all'esterno/all'interno. Si prevede che gli allevatori commerciali di cani e gatti di razze selezionate non sosterranno costi aggiuntivi in quanto solitamente rispettano già prescrizioni in materia di benessere uguali o più rigorose rispetto a quelle imposte dalle organizzazioni di allevatori di razze selezionate di cui sono membri. Le cause per cui cani e gatti sono accolti presso i rifugi sono varie, ma tra di esse figurano il randagismo e l'abbandono di animali, la rinuncia da parte del proprietario, la restituzione a seguito dell'adozione e la nascita di cuccioli di cane e gatto all'interno del rifugio. Il numero di randagi e di animali presenti nei rifugi è particolarmente elevato nei paesi dell'Europa meridionale e orientale. Attualmente mancano disposizioni relative ai rifugi per animali a livello europeo e, nonostante molti Stati membri dispongano di alcune misure nazionali, le condizioni di benessere degli animali in molti rifugi europei sono allarmanti. In particolare, il sovraffollamento dei rifugi rappresenta un notevole rischio in termini di condizioni di scarso benessere degli animali.

L'introduzione di un'età minima per la riproduzione di cagne e gatte fattrici, una restrizione del ritmo riproduttivo e l'obbligo di monitorare la salute e il benessere delle cagne e gatte fattrici al di sopra di una certa età consentirebbe di rispettare la maturità fisica e fisiologica degli animali, migliorandone così il benessere. Alcuni Stati membri dell'UE dispongono già di un quadro giuridico che fissa un'età minima/massima di riproduzione. Altri non prevedono alcun obbligo di questo tipo. La proposta contribuirebbe pertanto a garantire una maggiore parità di condizioni

per tutti i tipi di allevatori. Si eviterà di interrompere i cicli di produzione prevedendo un adeguato periodo di transizione che garantisca agli operatori il tempo di adattarsi alle nuove norme evitando così interruzioni nella fornitura di cani e gatti ai consumatori.

Gli stabilimenti di allevamento devono già essere registrati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 ("normativa in materia di sanità animale"). Tuttavia, la registrazione è effettuata senza un'ispezione da parte dell'autorità competente volta a verificare che lo stabilimento rispetti le norme in materia di benessere degli animali. Inoltre alcuni Stati membri (come Austria, Belgio, Francia, Germania e Portogallo) disciplinano gli stabilimenti di allevamento nella propria legislazione nazionale. Alcuni Stati membri, ma non tutti, riconoscono gli stabilimenti di allevamento sulla base di criteri relativi al benessere degli animali, e gli Stati che applicano tali prescrizioni utilizzano soglie diverse per considerare gli stabilimenti di allevamento come stabilimenti professionali soggetti a prescrizioni in materia di riconoscimento, il che aggrava la disparità di condizioni esistente nel settore. L'attuale obbligo di registrazione degli stabilimenti di allevamento consente alle autorità competenti di basarsi sui registri esistenti e agevolerà l'identificazione degli stabilimenti che necessitano di riconoscimento. Per gli allevatori di razze selezionate sarebbe probabilmente facile ottenere il riconoscimento (dato che solitamente rispettano già prescrizioni più rigorose in materia di benessere degli animali).

L'identificazione obbligatoria (mediante trasponditori a lettura elettronica) e la registrazione in una banca dati nazionale di tutti i cani e gatti prima della fornitura o dell'immissione sul mercato migliorerebbero la tracciabilità di tali animali (in particolare in combinazione con condizioni specifiche in caso di vendita o adozione di cani o gatti mediante piattaforme online). Il tal modo le autorità competenti saranno maggiormente in grado di controllare l'identità e l'origine di cani e gatti oggetto di scambi commerciali e che circolano sul mercato interno, scoraggiando le frodi e quindi controllando meglio le condizioni di benessere degli animali nello stabilimento di origine. In 24 Stati membri tale registrazione dei cani è già obbligatoria. In due dei tre rimanenti Stati membri, la registrazione è regolamentata in alcune regioni, mentre solo uno Stato membro non dispone di alcuna prescrizione di questo tipo. Pertanto, nella pratica, il costo della misura sarebbe limitato (anche se leggermente meno per i gatti, la cui identificazione e registrazione sono obbligatorie solo in sette Stati membri). La misura non interesserà gli allevatori di cuccioli di cane e gatto di razze selezionate, in quanto tali allevatori fanno parte di associazioni che impongono prescrizioni analoghe in termini di identificazione e registrazione. Per altri attori che immettono cani e gatti sul mercato dell'Unione, la proposta avrebbe un impatto economico limitato: il costo a carico dell'operatore o del fornitore per l'impianto di un trasponditore e la registrazione da parte di un veterinario è stimato a circa 50 EUR (esistono tuttavia disparità tra gli Stati membri)⁴⁵. Negli Stati membri in cui la registrazione di cani (24) e gatti (7) è già obbligatoria, non vi sarebbero costi aggiuntivi. L'obbligo di garantire l'interoperabilità delle banche dati nazionali produrrà effetti su tutti gli Stati membri. Ciò è fondamentale per garantire un'adeguata tracciabilità e per rendere pienamente operativi i sistemi di verifica. L'esperienza acquisita in alcuni Stati membri e paesi terzi dimostra che è possibile conseguire

l'interoperabilità sviluppando interfacce di programmazione delle applicazioni. È previsto un periodo transitorio per consentire agli Stati membri di effettuare tali adeguamenti. Attualmente, un'iniziativa privata, chiamata Europetnet, collega già le banche dati nazionali e regionali di 17 Stati membri (anche se su base volontaria). Pertanto l'impatto di tale obbligo sarebbe relativamente limitato.

Si stima che circa il 60 % dei proprietari di cani e gatti acquisti i propri animali da compagnia tramite internet, il che corrisponde a circa 4,8 milioni di cani e 1,2 milioni di gatti. In tutta l'UE sono presenti almeno 75 piattaforme online che agiscono da intermediari per la vendita o la donazione di cani e gatti. Attualmente l'offerta di cani online è regolamentata in otto Stati membri e l'offerta di gatti online è regolamentata in almeno sette Stati membri. Questi approcci normativi nazionali presentano svariate divergenze. In Austria, ad esempio, solo gli allevatori registrati possono fare pubblicità online. A Bruxelles e nelle Fiandre, la pubblicità online deve indicare il numero di riconoscimento degli allevatori di cani o gatti quando l'inserzionista è il gestore di uno stabilimento riconosciuto (allevatore/venditore/rifugio). Il numero del microchip deve figurare tra le informazioni fornite nella pubblicità. La proposta consentirebbe agli acquirenti di cani e gatti di verificare l'autenticità dell'identificazione e della registrazione di cani e gatti attraverso un sito web collegato alle banche dati nazionali. Le piattaforme online sarebbero tenute ad adattare la propria interfaccia in modo che i fornitori comunichino le informazioni necessarie affinché gli acquirenti utilizzino il sito web per verificare l'autenticità dell'identificazione e della registrazione di cani e gatti. Sulla base di iniziative private, sono stati sviluppati alcuni sistemi che sono già utilizzati volontariamente da talune piattaforme online in cui la verifica dell'autenticità dell'identificazione e della registrazione di cani e gatti avviene prima della pubblicazione dell'offerta su una piattaforma online. Inoltre alcuni Stati membri hanno iniziato a imporre l'uso di tali sistemi di verifica. In Francia, dal 1^o luglio 2023 le piattaforme devono accertarsi, prima della pubblicazione, che le pubblicità per la vendita di cani o gatti forniscano tutte le informazioni obbligatorie (compresa l'identità dell'allevatore e l'identificazione dell'animale) da verificare in modo automatizzato sulla base della banca dati nazionale. Al termine di tale processo, l'annuncio pubblicato riporta l'indicazione "pubblicità verificata". In Germania, nel 2021 il governo ha annunciato l'intenzione di elaborare prescrizioni analoghe al fine di introdurre l'obbligo di verifica dell'identità per il commercio online di animali da compagnia. Tale sistema migliorerebbe notevolmente la tracciabilità, consentendo così ai venditori, alle piattaforme online, agli acquirenti e alle autorità competenti di verificare agevolmente l'identificazione e la registrazione di un cane o di un gatto.

L'Unione è interessata da un cospicuo ingresso di cani e gatti, con diverse migliaia di animali importati ogni anno. Oltre all'importazione legale, il commercio illegale da paesi terzi è aumentato negli ultimi anni e il 45 % dei casi di non conformità e dei sospetti casi di frode rilevati all'interno dell'UE o alle sue frontiere durante l'azione coordinata dell'UE riguarda cani e gatti provenienti direttamente da paesi terzi quali la Serbia, la Bielorussia, la Russia e la Turchia. È necessario integrare le attuali norme dell'UE sui movimenti di cani e gatti, come le disposizioni

del regolamento (UE) n. 576/2013 e della normativa in materia di sanità animale, con strumenti aggiuntivi per limitare le opportunità di tale commercio illegale. In alcuni Stati membri che sono punti di ingresso di cani e gatti nell'Unione, come la Lettonia, si sono osservati ripetuti episodi di non conformità e sospetti casi di frode relativa alle partite e di uso improprio dei documenti relativi a movimenti a carattere non commerciale a fini commerciali, nonché un aumento del volume di ingressi di cani e gatti provenienti dalla Russia e dalla Bielorussia. Di conseguenza alcuni di questi Stati membri stanno prendendo in considerazione l'introduzione di misure nazionali, ad esempio la Lettonia ha introdotto misure di controllo supplementari all'importazione. Tuttavia, senza un intervento a livello dell'UE, ciò determinerebbe probabilmente la deviazione verso altri Stati membri di tali movimenti di ingresso nell'Unione da paesi terzi. Vi sono inoltre prove concrete di un livello molto elevato di preoccupazioni da parte dei cittadini dell'Unione in merito al benessere, compresa la salute, dei cani e dei gatti allevati e detenuti in stabilimenti e forniti sul mercato dell'Unione. Ciò si evince dalla summenzionata indagine Eurobarometro sul benessere degli animali e dalla risoluzione del Parlamento europeo, nonché dal numero molto elevato di petizioni, interrogazioni parlamentari, denunce e lettere su questo tema ricevute dalla Commissione europea da parte di cittadini, organizzazioni della società civile e parlamentari. È quanto emerge anche dal numero di firme raccolte tramite campagne organizzate da ONG attive nel settore del benessere degli animali in alcuni Stati membri. L'introduzione di prescrizioni in materia di benessere degli animali negli stabilimenti di allevamento, nei negozi di animali da compagnia e nei rifugi nell'UE, non affiancata dall'imposizione di prescrizioni equivalenti per le importazioni di cani e gatti da paesi terzi, farebbe aumentare tali importazioni da stabilimenti di paesi terzi che applicano norme inadeguate in materia di benessere. Questo per via dei prezzi attraenti e della mancata comunicazione ai consumatori dell'Unione di informazioni sulle condizioni di benessere nello stabilimento di origine. Pertanto l'obiettivo della presente proposta relativo alla politica in materia di benessere degli animali non sarebbe adeguatamente conseguito e le preoccupazioni dei cittadini dell'Unione non verrebbero affrontate. Inoltre le misure di cui si prevede l'imposizione anche per quanto riguarda l'importazione di cani e gatti (visite veterinarie negli stabilimenti, stabilimenti tenuti a conformarsi alle prescrizioni in materia di alimentazione, alloggio, salute, esigenze comportamentali e mutilazioni) sono necessarie per proteggere la salute di cani e gatti, nonché la salute pubblica. Le circostanze non ottimali in cui sono allevati gatti e cani all'interno di impianti di allevamento commerciale intensivo (le cosiddette "fabbriche di cuccioli") determinano un utilizzo eccessivo delle femmine per la riproduzione. Molto spesso ciò si traduce in esaurimento, cachessia e suscettibilità alle malattie infettive, oltre a una minore longevità. La mancanza di tracciabilità e di un'adeguata vaccinazione rappresenta un grave rischio di trasmissione di zoonosi, come la rabbia e l'echinococcosi, comportando quindi rischi per la salute pubblica nell'Unione. Le cattive condizioni di alimentazione e di alloggio, compresi bassi livelli di igiene, nonché il ricorso a pratiche dolorose come le mutilazioni indeboliscono i sistemi immunitari degli animali e sono associati a un maggiore uso di

antimicrobici, che influisce sullo sviluppo di infezioni resistenti agli antibiotici nell'uomo. Misure insufficienti per rispondere alle esigenze comportamentali degli animali e consentire loro di socializzare adeguatamente determinano problemi comportamentali nei cuccioli di cane e gatto, che più avanti negli anni potranno causare gravi problemi di sicurezza pubblica a causa dello sviluppo di comportamenti aggressivi.

La proposta esclude i piccoli allevatori di cani e gatti nonché i negozi di animali da compagnia e i rifugi di piccole dimensioni dalle prescrizioni applicabili agli stabilimenti, in quanto tali norme sarebbero sproporzionate. Inoltre la proposta si basa su strumenti digitali (in particolare l'interoperabilità delle banche dati nazionali di cani e gatti) per conseguire l'obiettivo strategico di limitare le frodi.

Altro

Trattandosi di allevamento di cani e gatti è stato coinvolto il MASAF, autorità responsabile per gli allevamenti di razza; il testo è stato inoltre inviato a ENCI e alle analoghe associazioni di gatti.

In base alle risultanze delle due prime riunioni del Consiglio, si ritiene che la proposta nella versione originale sarà modificata, ma, in attesa di conoscere l'entità di tale modifica, è opportuno lasciare una riserva di integrazioni circa profili critici, consultazioni, ulteriori contributi.

LOGO
Amministrazione
con competenza
prevalente

Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

Oggetto dell'atto:

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al benessere di cani e gatti e alla loro tracciabilità

- **Codice della proposta:** COM(2023) 769 final del 7/12/2023
- **Codice interistituzionale:** 2023/0447(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero della salute

| Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo) | Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria) | Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria) |
|--|--|--|
| Articolo 3 (definizioni) | Reg. 429/2016 Dlgs. 134/22 | Necessario riprendere più fedelmente le definizioni del Reg. 429/2016 per figure professionali e stabilimenti già definiti |
| Articolo 16 Riconoscimento degli stabilimenti di allevamento 1. gli operatori ottengono il riconoscimento del proprio stabilimento di allevamento da parte dell'autorità competente prima di vendere cani e gatti nati nel proprio stabilimento. 2. L'autorità competente rilascia un certificato di riconoscimento per uno stabilimento di allevamento, a condizione che un'ispezione preliminare in loco abbia confermato che lo stabilimento soddisfa le | Reg. 429/2016 Dlgs. 134/22 Dm 2/11/2023 | Al momento attuale è richiesta la semplice registrazione che non prevede un sopralluogo preventivo da parte dell'autorità competente Comma 2: al momento non è prevista una certificazione per gli altri stabilimenti riconosciuti; dovrebbe essere sufficiente la presenza dello stabilimento in banca dati nazionale con la differenziazione "registrato"/"riconosciuto" |

| | | |
|--|--------------------|--|
| prescrizioni di cui al presente regolamento. | | |
| <p style="text-align: center;">Articolo 17</p> <p>Identificazione e registrazione di cani e gatti</p> <p>1. tutti i cani e i gatti ... sono contrassegnati ai fini dell'identificazione mediante un trasponditore sottocutaneo contenente un microchip, conformemente all'allegato II.</p> <p>Gli operatori degli stabilimenti provvedono affinché i cani e i gatti nati nei loro stabilimenti siano contrassegnati ai fini dell'identificazione entro la data di fornitura nell'Unione o al più tardi <u>entro tre mesi dalla nascita dell'animale.</u> L'impianto del trasponditore è effettuato da un veterinario o sotto la responsabilità di un veterinario.</p> <p>2. A decorrere dal [tre anni dalla data di entrata in vigore] i cani e i gatti identificati conformemente al paragrafo 1 sono registrati dal veterinario, o da un assistente sotto la responsabilità del veterinario, all'interno di una banca dati nazionale di cui all'articolo 19. Per i cani e i gatti detenuti in stabilimenti di allevamento, la registrazione è effettuata a nome del titolare dello stabilimento di allevamento responsabile del cane o del gatto. Per i cani e i gatti tenuti in rifugi, la registrazione è effettuata a nome della persona responsabile del rifugio.</p> | DM 2 novembre 2023 | Identificazione in Italia prevista entro 2 mesi dalla nascita; richiesto di rivedere la tempistica del regolamento o prevedere la possibilità di norma più restrittiva anche su identificazione e non solo su benessere. |
| <p style="text-align: center;">Articolo 18</p> <p>Formazione</p> <p>...gli Stati membri designano</p> | | Necessità di implementare gli attuali decreti formazione ai sensi dei decreti legislativi 134, 135 e 136 |

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

| | | |
|--|---------------------------|---|
| <p>l'autorità competente responsabile:</p> <p>a) di garantire la disponibilità di corsi di formazione per gli addetti alla custodia degli animali;</p> <p>b) di approvare il contenuto dei corsi di cui alla lettera a</p> | | <p>con la parte sul benessere di cani e gatti</p> |
| <p>Articolo 19</p> <p>Banche dati di cani e gatti</p> <p>1. ...le autorità competenti istituiscono e mantengono una banca dati per la registrazione di cani e gatti dotati di microchip.</p> <p>2. ... gli Stati membri provvedono affinché le proprie banche dati di cui al paragrafo 1 siano interoperabili con le stesse banche dati di altri Stati membri, in modo che l'identificazione di un cane o di un gatto possa essere autenticata e tracciata in tutta l'Unione.</p> | <p>DM 2 novembre 2023</p> | <p>Comma 1: adempimento già assolto</p> <p>Comma 2: necessità di rendere la banca dati interoperabile (CSN-IZSAM)</p> |
| <p>Articolo 20</p> <p>Raccolta di dati sul benessere degli animali e relazioni</p> <p>1. Le autorità competenti raccolgono, analizzano e pubblicano i dati di cui all'allegato III.</p> <p>2. Entro il 31 agosto, ogni tre anni ...le autorità competenti redigono e trasmettono alla Commissione una relazione.</p> | | <p>Impegno triennale di rendicontazione</p> |
| <p>Articolo 27</p> <p>Sanzioni</p> <p>Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'attuazione.</p> <p>Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione</p> | | <p>Necessità di una nuova norma su sanzioni e eventuali misure per l'attuazione del regolamento.</p> <p>Notifica alla Commissione</p> |

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

| | | |
|--|--|---|
| e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive. | | |
| Allegato Alimentazione: adulti 2 volte al giorno | | Deve essere un'indicazione di massima e non cogente. Non tiene in considerazione variazioni decise dal medico veterinario |
| Temperatura: spazi interni: 10-26 gradi centigradi | | In generale è condivisibile garantire un intervallo di temperature in cui detenere cani e gatti, tuttavia non si tiene in considerazione che tale indicazione ha senso soprattutto per l'animale che vive solo all'interno. Tale situazione non rappresenta una buona condizione di detenzione. |
| Spazi | | Anche in questo caso la determinazione di misure cogenti anziché indicative non sembra la soluzione idonea per garantire il benessere animale in assenza di indicatori basati sull'animale stesso. |
| | | |